

N. R.G. 2017/13706



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

nella persona del giudice unico, dott. Rosmunda D'Alessandro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

art. 702 *ter* c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 13706/2017 del ruolo generale

TRA

██████████ nato a ██████████ (Moldavia) il ██████████, elett. dom.to in Padova, Via Sette Martiri n. 66 presso lo studio dell'avv. Chiara Pernechele che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso di Milano;

- resistente -

E

PUBBLICO MINISTERO;

- intervenuto -

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs.vo 25/08 (come modificato *ex artt.* 19 e 34 D.Lgs.vo 150/11)

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

1. Con ricorso *ex artt.* 35 D.Lgs.vo 25/08 e 19 D.Lgs.vo 150/11 ██████████ ha impugnato il provvedimento del 10.11.2016 di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano – provvedimento n. ID MI0003467 K7589 - notificato il 10.01.2017. Visto il ricorso presentato in data 16.3.2017 non risulta dunque rispettato il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal 1° comma del citato art. 35 a pena di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha chiesto, con le conclusioni del presente ricorso che venisse accolta la domanda di protezione umanitaria, in subordine dichiarare l'annullamento del provvedimento di diniego in quanto non tradotto in lingua comprensibile al ricorrente, ed in ulteriore subordine la rimessione in termini ai fini dell'inoltro e/o accoglimento di detto ricorso. Occorre inoltre dar atto che nel corpo del ricorso, precisamente a pag. 4, viene istata anche la protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Ciò posto, va premesso che la presente opposizione ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 non si atteggia come impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Preliminarmente questo giudicante ritiene dover statuire in ordine all'inammissibilità del ricorso, atteso che esso risulta depositato in data 16/03/2017, oltre al termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 25/2008.

Il ricorrente invoca la rimessione in termini per invalidità del provvedimento impugnato in quanto non comunicato al richiedente nella lingua russa dallo stesso indicata.

In sede di ricorso viene illustrato che *“in data 10.01.2017, si era recato presso la Questura e, in quell'occasione, gli viene notificato il provvedimento di revoca della protezione umanitaria, ossia del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, senza la debita traduzione in lingua comprensibile allo stesso, tanto che egli, inconsapevole, ritorna in Questura successivamente per il rinnovo del titolo di soggiorno. Egli, ricevendo un nuovo invito (all. 7), si reca presso l'avvocato con la propria compagna, ed in quell'occasione, in data 15 marzo 2017, si rende consapevole, della natura del provvedimento notificatogli previamente.”* Egli pertanto, al momento della notifica non aveva compreso il significato del contenuto del provvedimento.

Le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti del richiedente nella lingua indicata dallo stesso od, in mancanza in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo) secondo l'indicazione di preferenza fornita dal medesimo sono norme imperative di garanzia poste a tutela del diritto di difesa del destinatari o dell'atto.

Nel caso di specie il ritardo per l'impugnazione è stato inoltre minimo, poco più di un mese, ed è verosimile che [REDACTED] abbia avuto contezza del significato del provvedimento solo quando si è rivolto al proprio avvocato.

Inoltre, occorre dar atto che la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione - sulla quale grava l'onere di provare in sede giudiziaria, che il provvedimento negativo è stato invece portato a conoscenza dell'interessato nel rispetto delle prescrizioni normative - comporta l'ammissibilità dell'opposizione.

Sussistono dunque i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato.



Ciò premesso, e nel merito del ricorso, [REDACTED] pone a fondamento della propria istanza la circostanza del pericolo nel quale verserebbe in caso di rientro nel Proprio Paese d'Origine.

Risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente che alla Commissione Territoriale [REDACTED] ha dichiarato di esser nato a Kisinau, in Moldavia il [REDACTED], di essere cittadino ucraino, e prima del 1989 di aver avuto la cittadinanza russa e di essere russofono. Ha riferito, all'audizione dinanzi alla Commissione territoriale del 22.2.2012, di esser entrato in Italia nel 2000 e dal 2002 di aver avuto regolare permesso per motivi di lavoro rinnovato sino al 2011, non più rinnovato perché per la terza volta era risultato disoccupato. Egli riferisce di aver lasciato l'Ucraina nel 1989 - e di esser andato, prima di venire in Italia sia in Russia sia in Grecia, passando anche dalla Bulgaria e dalla Turchia - a seguito di un episodio verificatosi nel 1988 quando il ricorrente alle dipendenze di un servizio del KGB fece un controllo ad una nave ancorata al porto di Odessa che sfociò in una serie di problemi a Lui ed ai suoi compagni di ispezione.

Nella fase della disgregazione dell'URSS nel conseguente caos politico, e soprattutto nella fase di scissione dell'Ucraina dalla Russia, il ricorrente dichiara di aver preferito di non ricorrere a richieste di protezione da parte di apparati politici militari, anche russi, atteso che egli riteneva non potersi fidare di nessuno.

Nell'audizione del 26.9.2016 dinanzi alla Commissione Territoriale di Milano dichiara che nel 2012, nelle more del provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria, gli è stata notificata una sentenza del Tribunale di Venezia di condanna ad un anno e sei mesi di carcere per cumulo di pena, e di aver scontato un periodo di carcere, un anno ed un mese, dal quale è rilasciato per buona condotta. Durante il periodo di detenzione ha rinnovato la domanda di concessione del permesso per motivi umanitari. Nella predetta audizione, riconferma la vicenda già precedentemente raccontata e precisa che *"durante i tempi dell'Unione Sovietica noi eravamo sotto le autorità di Mosca, il comando del reparto era lì. Poi quando è caduta l'Unione Sovietica dopo Gorbaciov, il comando è passato alle autorità ucraine e siamo stati perseguitati dalle autorità ucraine, io e i miei colleghi. La maggior parte di noi è filorussa, quindi siamo nemici del polo ucraino. Tra l'altro specifico che il mio lavoro non è ben visto"*.

Il ricorso non può essere accolto in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione internazionale.

## 2. Sulla richiesta di protezione internazionale.

Con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emergono elementi riconducibili ai presupposti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato dall'art. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs.vo del 19/11/2007 n. 251.



██████████ ha infatti ricondotto il motivo dell'allontanamento dal proprio Paese alle minacce e alle violenze perpetuate nei propri confronti da parte dei servizi segreti ucraini in ragione della sua appartenenza sino al 1989 ad un servizio ispettivo portuale posto alle dipendenze del KGB e della conseguente attività svolta nel porto di Odessa.

I fatti raccontati dal ricorrente risultano essere difficilmente verificabili ed ad ogni modo la risalenza di tali eventi nel tempo nel appare idonea a eliminare ogni rischio che vi possa essere a distanza di oltre un quarto di secolo un collegamento tra il ricorrente e le attività svolte dal ricorrente sotto i servizi Russi del KGB.

Da quanto precede non emergono dunque in ogni caso elementi che consentano di ritenere che il ricorrente sia stato oggetto di persecuzione personale e diretta per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica previsti dagli artt. 7 e 8 D.Lgs.vo n. 251/07 o che vi sia il fondato timore che, in caso di rientro nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, secondo la nozione di danno grave alla persona fornita dall'art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs.vo n. 251/07.

Quanto alla condizione sociopolitica dell'Ucraina, le fonti consultate rivelano la presenza di una situazione di diffusa tensione.

La situazione della sicurezza nelle zone sud-est delle regioni di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina rimane altamente instabile con scontri in corso tra le forze armate ucraine e separatisti. Le ostilità riprese nei primi mesi del 2017 hanno avuto un impatto devastante su tutti gli aspetti della vita per i civili che vivono lungo la linea di contatto in Ucraina orientale. La Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha stimato - sulla base dei dati disponibili - che, dall'inizio del conflitto nel 2014 fino al marzo 2017, ci sono stati più di 9.700 morti, di cui circa 2.000 erano civili, e almeno 22.500 feriti nel contesto delle ostilità. L'aumento delle ostilità vicino a zone popolate, tra cui Avdiivka, Yasynuvata, Makiivka, Donetsk, così come città e villaggi a sud di Donetsk, ha messo in pericolo i civili, con interruzioni di servizi essenziali di acqua, elettricità e riscaldamento in mezzo a temperature invernali di congelamento. Le autorità ucraine hanno continuato a limitare pesantemente la circolazione dei residenti delle regioni separatiste, nei territori controllati dal governo (<http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21143&LangID=E#sthash.b4nU4Vcn.dpuf>.)

Nel contempo il governo ucraino ha sospeso tutti i rapporti commerciali – tranne che per gli aiuti umanitari - con i territori della parte orientale controllati dai separatisti filo-russi.

Il Ministero delle Difesa ucraina rileva che secondo il centro stampa dell'operazione anti-terrorismo, il nemico ha violato più volte il cessate il fuoco 83 volte.



L'Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM) ha pubblicato un articolo sulla condizione degli sfollati interni in Ucraina secondo il quale nel Paese si registrano ad oggi 1,6 milioni di sfollati interni, numero in costante aumento, nonostante il cessate il fuoco del 2015, a causa del caos scatenato dalle proteste anti governative nel 2014, dell'annessione della Crimea alla Russia, dell'autoproclamazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk e del conflitto armato ancora in atto nell'est del Paese. Questa situazione di crisi provoca difficoltà nell'implementazione della legge sugli sfollati interni ucraina (tale legge è stata sviluppata dal governo di Kiev nel 2014 e modificata da ultimo nel giugno 2016, con la risoluzione 352). Nonostante alcuni miglioramenti apportati, il documento sottolinea le difficoltà ancora presenti: requisiti molto restrittivi per ottenere la registrazione come sfollato interno, negata in assenza di un valido documento di identità, qualora il richiedente non provenga da una zona riconosciuta come zona di conflitto o qualora il richiedente non abbia una registrazione di residenza permanente in una tale zona; il rilascio dei documenti che per gli sfollati interni deve necessariamente passare da un procedimento giudiziario, diversamente che per il resto della popolazione, creando una situazione di discriminazione; la sospensione e l'introduzione di nuove procedure di verifica nell'erogazione dei benefici sociali e anche delle pensioni, che secondo la società civile e le organizzazioni internazionali potrebbero aver portato ad una situazione di arbitrarietà.

Sia le **autorità di governo ucraine** che i **gruppi separatisti appoggiati dalla Russia nell'Ucraina orientale** trattengono civili per lungo tempo in **detenzione arbitraria e talvolta segreta e li torturano**. Amnesty International (AI) e Human Rights Watch (HRW) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta, intitolata **"Tu non esisti. Detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate e torture nell'Ucraina orientale"** Rapporto *Amnesty International*, doc. 3, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5330/2016/en/>, 25 January 2017) nella quale hanno denunciato diversi casi di detenzione prolungata, arbitraria e a volte segreta, nonché maltrattamenti sui detenuti, messi in atto sia dalle autorità ucraine che dai separatisti filorussi nel Donbas.

Nelle aree controllate dal governo, i mezzi d'informazione sono rimasti generalmente liberi. Tuttavia, nel contesto dell'occupazione e dell'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e del conflitto in corso nel Donbass, i mezzi d'informazione percepiti come filorussi o filoseparatisti e quelli particolarmente critici verso le autorità hanno subito vessazioni, tra cui minacce di chiusura o di violenze fisiche. L'Istituto ucraino di Mass media, un gruppo indipendente di monitoraggio, ha registrato 113 aggressioni fisiche contro i giornalisti in Ucraina nella prima parte del 2016.

Nel 2016, dopo lunghe trattative tra gli organizzatori e le autorità, si è tenuta la marcia del Pride. Prima e dopo la marcia, il presidente Petro Poroshenko ha espresso pubblicamente con forza il



proprio sostegno al diritto delle persone Lgbt alla libertà di riunione; tuttavia, la polizia ha accettato di fornire protezione solo un giorno prima dell'evento. Decine di attivisti di destra hanno sfondato le linee della polizia e hanno attaccato i manifestanti. Gli organizzatori del Pride avevano ricevuto minacce sui loro cellulari e online. Sono stati aperti quattro procedimenti penali, ancora in corso, nei confronti di contromanifestanti

Si registrano discriminazioni nei confronti dei **tatari** di Crimea hanno continuato a essere i più colpiti dalla campagna delle autorità *de facto* per l'eliminazione di tutte le tracce di dissenso filoucraino rimaste. " Rapporto *Amnesty International*, 15 december 2016, doc. 4, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5330/2016/en/> ).

Medici Senza Frontiere (MSF) ha pubblicato un articolo <sup>1</sup> (<http://www.doctorswithoutborders.org/article/mental-health-care-ukraine-your-entire-universe-falls-apart> ), sulla situazione di molte persone affette da problemi mentali a causa del conflitto ucraino, in un contesto in cui i bombardamenti continuano, nonostante il cessate il fuoco firmato a Minsk.

Per quanto riguarda le carceri ucraine si mette in evidenza che le condizioni in cui si trovano i detenuti violano i diritti umani e sussiste anche un problema di sovraffollamento, tuttavia la Cedu ha condannato lo Stato in questione solo per casi che riguardano la detenzione e il carcere in Ucraina prima del 2007.

Il sistema sanitario ucraino, è di fatto privatizzato, ragion per la quale cure mediche pubbliche e private possono avvenire nello stesso istituto, ma a diverse velocità e qualità. Ad est della linea di conflitto, scarseggiano i farmaci salvavita e le attrezzature mediche. Diverse sono le malattie trasmissibili che necessitano di controlli e farmaci/vaccini come, ad esempio, la tubercolosi, HIV, poliomelite, morbillo e rosolia. OMS evidenzia che l'assistenza sanitaria non è disponibile agli sfollati e alle popolazioni vicine alla linea di confine ma essa è riuscita a offrire cure di prima necessità, mediante cliniche mobili, a circa 232.287 persone sino al mese di luglio del 2016, quando a causa della mancanza di fondi ha tuttavia costretto OMS a chiudere parte dei suoi servizi di assistenza.

Sebbene sia innegabile che in Ucraina i diritti fondamentali della persona non siano garantiti e protetti in misura sufficientemente adeguata, nella situazione appena descritta non è ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l'ipotesi prevista dall'art. 14 lett c) D.Lvo 251/07.

### 3. Sulla protezione umanitaria

Ritiene questo Giudicante che sussistano, ai sensi dell'art. 32, c. 3, d. Lgs. N. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria, con riguardo alla stato di provenienza del ricorrente (Ucraina) dove sussiste un "conflitto separatista" che ormai da anni sta logorando il Paese, come già evidenziato in questo provvedimento Vige, pertanto, in tale Paese una situazione di incertezza politica,



economica e sociale. Il ricorrente, seppur condannato in Italia per reati il cui cumulo di pena lo ha portato in prigione per un anno ed un mese, vive in questo Paese da ormai 17 anni, e dopo il suo periodo "buio" - per il quale, si fa presente, Egli ha già scontato la sua pena - ha iniziato un percorso di reinserimento sociale e lavorativo col sostegno della Cooperativa Sociale Venezia – Rio Terà dei Pensieri, potendo contare anche sull'ausilio della propria compagna. A sostegno di tale decisione milita anche la circostanza della particolare condizione di fragilità del ricorrente in caso di rientro in Ucraina, fragilità rilevata anche con riferimento alla sua età.

La domanda di protezione umanitaria può pertanto trovare accoglimento.

In definitiva il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Tenuto conto che l'amministrazione statale convenuta non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente appare corretto ex art. 133 prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese che verrebbe a cadere sull'amministrazione statale.

p.q.m.

visto l'art. 702 *ter* c.p.c. :

- Accoglie l'istanza di rimessione in termini e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato – n. ID MI0003467 K7589 - emesso dalla Commissione Territoriale in data 10.11.2016 e notificato in data 10.1.2017
- Accoglie il ricorso proposto da ██████████ avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano e riconosce il diritto alla protezione umanitaria;
- Rigetta le ulteriori domande
- Nulla per le spese
- Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Si comunichi.

Milano, 24 luglio 2017

Il Giudice  
dott. Rosmunda D'Alessandro

